

INFORMAZIONI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE - La dichiarazione con cui si comunica l'iniziativa pubblicitaria deve essere presentata prima di dare inizio alla pubblicità stessa.

PAGAMENTO – Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità deve essere effettuato sia per la pubblicità annuale che per quella di durata inferiore all'anno prima dell'inizio dell'attività pubblicitaria e va eseguito mediante versamento a mezzo c.c. postale n. 15890122 o attraverso bonifico bancario sul conto n. 2390 B.R.E. Agenzia di Vernante – ABI 06906 – CAB 46490.

Per la pubblicità di durata annuale, il pagamento delle annualità successive alla prima è effettuato entro il 31 gennaio con le medesime modalità sopra indicate ed ha valore di proroga della pubblicità per l'anno in cui è stato eseguito, salvo espressa denuncia di cessazione della pubblicità.

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA –

- 1) L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
- 2) Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 3) Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse, posto che detti mezzi non sono funzionalmente destinati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio, così da accrescerne l'efficacia.
- 4) Per quanto concerne l'esenzione disposta dalla legge 24.04.2002 n. 75 si sottolinea che la superficie complessiva ivi indicata nella misura massima di 5 metri quadrati a norma della Circolare del Ministero delle Finanze n. 3 del 3 maggio 2002 si riferisce a “ quella valida ai fini tributari nonché i criteri di arrotondamento”.

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA – La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- 1) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- 2) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- 3) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

SANZIONI - Le sanzioni applicabili per le violazioni relative all'imposta sulla pubblicità sono:

- a) per l'omessa o la tardiva presentazione della denuncia, la sanzione prevista va dal 100% al 200% della tassa dovuta, con minimo di € 51,00 (12,5% se presentata entro 30 giorni);
- b) per la denuncia infedele la sanzione prevista va dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta, ridotta all'8,33% se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all'art. 13 c. 1 lett. C D.L.vo 18/12/1997 n. 472;
- c) per le violazioni formali che non incidono sull'ammontare della tassa la sanzione prevista va da € 51,00 a € 258,00, ridotta a € 6,46 se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi.

INTERESSI – Sulle somme dovute a titolo di imposta sulla pubblicità e non versate o versate oltre le scadenze previste si applicano gli interessi nella misura del 2,5% semestrale.

